



N. R.G. 5637/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Luca Boccuni	Presidente
dott. Chiara Campagner	Giudice
dott. Lisa Torresan	Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 5637/2013 promossa da:

Fallimento **A** SRL, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. **B** ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. **C**, in **D**, giusta procura in calce all'atto citazione;

- parte attrice -

Contro

B **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **J** **K** **L** **M** **N** **O** **P** **Q** **R** **S** **T** **U** **V** **W** **X** **Y** **Z**

D SPA, già **F** SPA, rappr. e dif dagli avv.ti **G** ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, S. **H**, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Contumaci

- convenuta-

E srl, **F** srl e **G** SRL, rappresentati e difesi dagli avv.ti **H** e **I** **J**, giusta comparsa di costituzione nuovo difensore depositata il 23.10.2017, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. **K** Venezia- Mestre, **L** **M** **N** **O** **P** **Q** **R** **S** **T** **U** **V** **W** **X** **Y** **Z**

Firmato Da: TORRESAN LISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11445a - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045



CONCLUSIONI di parte attrice:

Piaccia al Tribunale ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire:

Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per le ragioni esposte ed in conseguenza

Condannare i convenuti **B** e **C** in solido e/o congiuntamente tra loro, al pronto ed effettivo risarcimento dei danni cagionati, in favore della curatela fallimentare attrice, da quantificarsi in € 18.952.335,83 o in quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, all'esito dell'espletanda istruttoria, il tutto maggiorato da interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria, dalla domanda al soddisfo;

Condannare le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido e/o congiuntamente tra loro ed in solido con i convenuti **B** e **C**, al pronto ed effettivo risarcimento dei danni cagionati, in favore della curatela fallimentare attrice, da quantificarsi rispettivamente in € 18.952.335,83 o in quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, all'esito dell'espletanda istruttoria, il tutto maggiorato da interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria, dalla domanda al soddisfo;

Condannare, in via subordinata, nell'ipotesi in cui il Tribunale Ill.mo non dovesse ritenere che le società convenute siano corresponsabili con gli amministratori convenuti, dello stato di insolvenza da cui è conseguita la dichiarazione di fallimento e quindi del pregiudizio e dei danni subiti dalla società fallita e dalla massa dei creditori,

D S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in solido con i convenuti **B** e **C**, a titolo di risarcimento dei danni cagionati, della somma di € 498.219,86 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, all'esito dell'espletanda istruttoria, il tutto maggiorato da interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria, dalla domanda al soddisfo, giacché **B** S.p.A. nel corso del giudizio ha dichiarato espressamente di rinunciare alla insinuazione tardiva per eventuali propri asseriti crediti;

E S.r.l., **A** S.r.l., **G** S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in solido e/o congiuntamente tra loro ed in solido con i convenuti **B** e **C**, a titolo di risarcimento dei danni cagionati, della somma di € 3.559.766,81 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, all'esito dell'espletanda istruttoria, il tutto maggiorato da interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria, dalla domanda al soddisfo; in via estremamente





subordinata condannare E s.r.l., F i s.r.l., G s.r.l., al pagamento della somma corrispondente al danno da ciascuna di esse arrecato.

per le condotte illecite loro imputabili, il tutto maggiorato da interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria, dalla domanda al soddisfo;

Condannare i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge.

In via istruttoria

Si reitera la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, già avanzata in seno alla memoria nr. 2 ex art. 183 VI° comma c.p.c., depositata in data 10.03.2014 e con la terza memoria nr. 3 ex art. 183 VI° comma c.p.c.,

Conclusioni di D (già)

“Voglia l'Ill.mo Tribunale delle Imprese di Venezia, reietta e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione, deduzione o eccezione, respingere e disattendere le domande tutte formulate dal Fallimento A g S.r.l. nei confronti della D A. (oggi S.p.A.), perché infondate e non provate per i motivi tutti meglio descritti in atti ivi incluso il difetto di legittimazione attiva del Curatore del Fallimento A g S.r.l. e, per l'effetto, mandare esente la D S.p.A. (oggi S.p.A.) da ogni e qualsivoglia responsabilità verso il Fallimento A g S.r.l.

In via istruttoria, per l'eventualità in cui non fossero ritenute già documentalmente provate le difese svolte in atti da D A. (oggi S.p.A.): ammettere il capitolo di prova formulato in seconda memoria ex art. 183 c.p.c. con il teste ivi indicato e ammettere altresì la richiesta di CTU formulata dalla conchiudente sempre in seconda memoria ex art. 183 c.p.c..

Senza accettazione del contraddittorio sulle eventuali avversarie nuove domande.

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.

Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre a spese generali e accessori, come per legge”.

Conclusioni di E s.r.l. F i r.l. e G

Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,

In via principale: respingere tutte le domande del Fallimento A s.r.l. nei confronti delle convenute E s.r.l., F i r.l. e G s.r.l., in quanto infondate in fatto e in diritto e dichiarare che le stesse società convenute nulla devono, a qualsiasi titolo e/o ragione, al fallimento attore. Spese ed

Firmato Da: TORRESAN LISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11045e - Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045



onorari di causa del presente giudizio di merito e del procedimento di sequestro rifiuti, IVA e CPA per legge, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari come da note spese allegate;

In via istruttoria: si reitera la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla scrivente difesa nei propri scritti difensivi e non ammesse nel corso del presente giudizio”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La società **A** ng srl, avente ad oggetto il commercio di rottami ferrosi e metallici non ferrosi, di carta da macero e materiali plastici, demolizione di macchinari e di attrezzature metalliche, corrente in (VI) è stata costituita in data 08 agosto 2007 (capitale sociale euro 50.000,00) e dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa il 29.08.2012.

La compagine sociale era costituita da due soci, **B** no e **C** co, ciascuno titolare al 50% delle partecipazioni .

Entrambi i soci sono stati anche gli amministratori e legali rappresentanti della società, dalla sua costituzione sino alla declaratoria di fallimento, essendo **B**) Presidente e **C** Vice presidente del CdA, (cfr. visura della società, doc. n. 5).

Il fallimento, con atto di citazione portato alla notifica il 23.07.2013, ha promosso azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., specificando di esercitare cumulativamente sia l'azione sociale sia l'azione a tutela della massa dei creditori, ed ha evocato in giudizio gli amministratori della società, per avere violato i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto, mediante il compimento di plurime condotte illecite, che verranno diffusamente trattate nel prosieguo, riconducibili ad atti distrattivi, alla violazione del principio *della par condicio creditorum*, alla falsa o errata redazione del bilancio, alla violazione degli art. 2482 ter e 2485 cc .

Sono state poi convenute le società terze, indicate in epigrafe, quali corresponsabili ai sensi dell'art. 2476, comma 7, cod. civ, per avere concorso con gli amministratori e soci della società fallita alla produzione degli eventi dannosi: **D** viene imputato di non essersi attenuta ai canoni di prudenza e professionalità nel valutare un'operazione di finanziamento, cui è subentrata la società fallita; alle altre società, che la curatela predica essere tutte riconducibili alla persona di **H** o, la cooperazione nelle condotte illecite poste in essere dagli amministratori.

Il danno è stato quantificato secondo due criteri:

- in via equitativa, in misura pari alla differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare , per un totale di euro 8.320.467,25;
- in via analitica, mediante sommatoria dei pregiudizi patrimoniali asseritamente riconducibili a ciascuna condotta illecita, pari ad euro 18.952.335,8e.

B no e **C**), cui l'atto è stato ritualmente notificato, a mezzo posta, il 25.07.2013, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci con ordinanza resa alla prima udienza, tenutasi in data 08.01.2014.





Sentenza n. 1276/2018 pubbl. il 27/06/2018

RG n. 5637/2013

Repert. n. 3009/2018 del 27/06/2018

Si sono invece costituite le quattro società convenute, ciascuna contestando ogni qualsivoglia corresponsabilità per i fatti di causa.

Con ricorso depositato in corso di causa, in data 20 marzo 2014, il Fallimento ha chiesto il sequestro conservativo sui beni delle convenute **E F G** s.r.l.

Con ordinanza del 19 luglio 2014, il sequestro è stato autorizzato solo nei confronti dei contumaci **B e C** sino alla concorrenza dell'importo di euro 8.000.000,00.

La causa è stata istruita oralmente e viene ora in decisione.

* * *

Prima di passare all'esame dei profili di responsabilità evidenziati dalla curatela, mette conto evidenziare che, secondo l'orientamento unanime e pienamente condivisibile della giurisprudenza formatasi in materia, nell'ambito dei giudizi di responsabilità promossi contro gli amministratori, ai fini della risarcibilità del preteso danno, l'attore, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente illecita o inadempiente. La curatela è quindi tenuta a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita denunciata e il danno lamentato, ed altresì a dimostrare l'entità del danno stesso. Il ricorso a criteri equitativi di liquidazione è ammesso solo ove ne sussistano le condizioni, sempreché possa, in ragione delle circostanze del caso concreto, ritenersi logicamente plausibile e sempre che l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.

In particolare, il ricorso al criterio di liquidazione del c.d. sbilancio fallimentare si pone quale del tutto residuale, potendo ricorrersi allo stesso solo nei casi in cui sia impossibile dimostrare e quantificare il pregiudizio riconducibile alle condotte poste in essere dagli amministratori, come, ad esempio, nell'ipotesi in cui gli stessi non abbiano tenuto le scritture contabili, rendendo quindi impossibile ricostruire la situazione contabile della società (Cass. civ. SS UU. N. 9100/2015).

Del resto, come correttamente evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, nella pronuncia ora citata, i doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dello statuto agli amministratori di società sono assai variegati, e solo in parte puntualmente specificati dalle norme di legge e dallo statuto. Molti degli obblighi degli amministratori non sono specificabili a priori e possono essere individuati solo tenendo conto dell'oggetto sociale, della natura dell'attività svolta e della diligenza richiesta dall'incarico. Ne discende che anche le conseguenze dannose - per la società e per i suoi creditori - che possano eventualmente scaturire

pagina 5 di 17





Sentenza n. 1276/2018 pubbl. il 27/06/2018

RG n. 5637/2013

Repart. n. 3009/2018 del 27/06/2018

dalla violazione dei suddetti doveri, dovendo essere in rapporto di causalità con quelle violazioni, non sono suscettibili di una considerazione unitaria, ma appaiono destinate a variare a seconda di quale sia stato l'obbligo di volta in volta violato dall'amministratore.

Per tali ragioni, la curatela è tenuta ad assolvere in modo puntuale il proprio onere di allegazione, enunciando in maniera chiara e specifica sia gli addebiti di volta in volta imputati agli amministratori, sia il pregiudizio riconducibile a ciascuna delle condotte contestate, dovendosi, in particolare, osservare il danno riconducibile al mancato accertamento di una causa di scioglimento ed alla prosecuzione dell'attività caratteristica potrà essere riconosciuto, in favore della curatela, solo nella misura in cui lo stesso sia eziologicamente riconducibile alla condotta dell'amministratore (dovendosi, ad esempio, tenere conto dei costi insopprimibili che una società è tenuta a sostenere dopo lo scioglimento, anche in ottica meramente conservativa).

I principi su esposti sono agevolmente applicabili non solo all'azione promossa contro gli amministratori, di natura contrattuale, ma anche all'azione promossa contro i terzi, di natura extra contrattuale, dovendosi tenere conto che, mentre, nella prima ipotesi, incombe sull'amministratore l'onere di provare l'esatto adempimento, o la non imputabilità a sé dell'allegato inadempimento, nel caso di azione extracontrattuale incombe sulla curatela anche l'onere di dimostrare rigorosamente la sussistenza della condotta e di tutti i requisiti richiesti dall'art. 2043 cc., del quale l'art. 2476 cc è fattispecie speciale.

Premessi questi cenni di carattere generale, è ora possibile passare all'esame delle condotte contestate, seguendo l'ordine di esposizione della curatela.

1. Sottrazione di cassa.

Parte attrice allega che dal fallimento risulterebbe una consistenza di cassa, pari ad euro 59.399,98 non rinvenuta dalla curatela. Espone che gli amministratori avrebbero giustificato tale ammanco rappresentando di avere eseguito pagamenti ad una ditta ungherese per un rapporto di collaborazione del quale non sarebbe fornita prova.

Assume quindi che gli amministratori avrebbero distratto i corrispondenti importi.

Ritiene il Collegio che la doglianza sia fondata.

Dalla lettura della relazione del curatore ex art. 33 L.F., parte prima, datata 15.11.2012, emerge che la curatela non ha rinvenuto contanti nelle casse sociali, pur risultando, dalla contabilità, una consistenza monetaria, che alla data del fallimento, sarebbe dovuta essere pari ad euro .2.013, 28 (cfr. pag. 17 e 20 della relazione della curatela, parte prima. doc. n. 44) .

Dalla seconda parte della relazione della curatela, datata 29 marzo 2013, emerge inoltre che, dall'analisi bilancio, risulterebbe una "cospicua consistenza di cassa", non corrispondente all'effettiva liquidità rinvenuta (cfr. relazione del curatore, seconda parte, pag. 3 – doc. n. 44).



La consistenza di cassa risultante dall'ultimo bilancio redatto dalla società prima del fallimento e pari ad euro 123.857,00 (cfr. bilancio 2011 - doc. n. 26-).

Il presunto contratto di collaborazione cui si sarebbero riferiti gli amministratori per giustificare tale ammanco, menzionato dalla curatela, trova traccia documentale in un contratto apparentemente sottoscritto in data 08.11.2011, ed in tre quietanze di pagamento , attestanti versamenti in denaro contante eseguite nei confronti di **I** nel corso del 2012, a titolo di compenso per indagini di mercato e vendita di materiale ferroso nella zona dell'EST Europa (doc. n. 7) .

Il curatore, nella propria relazione, ha tuttavia allegato di non avere trovato ulteriore riscontro documentale dell'esecuzione di tale contratto , non essendovi in atti né fatture né altri documenti volti a comprovare le prestazioni asseritamente rese dalla collaboratrice ungherese ed il compenso versato in suo favore .

Nessun elemento di prova gli amministratori, pur sollecitati in tal senso, hanno introdotto al fine di giustificare i pagamenti eseguiti in favore di **I** , dovendosi, per l'effetto, ritenere che gli importi siano stati indebitamente distratti alla società.

2. Distrazione di beni facenti parte dell'attivo, per un valore di euro 426.032,20.

La curatela allega che , poco prima del fallimento, sarebbero stati trasferiti alla società } **L** FT, di diritto ungherese, 490 tonnellate di rottame ferroso, per un valore pari ad euro 426.032,20, senza riscuotere il prezzo e senza fornire adeguata giustificazione di tale operazione.

Il Giudice della cautela, sulla base della delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto di conceder il sequestro anche per tale addebito.

Ritiene il Collegio che la doglianza del fallimento non abbia trovato adeguato riscontro nel giudizio a cognizione piena.

Invero, il trasferimento di materiale ferroso nei confronti di società estera corrisponde ad attività tipica dell'oggetto sociale , che prevedeva il commercio di rottami ferrosi e di altro materiale.

È poi la stessa curatela ad allegare come il materiale ferroso di cui si discute sia stato ceduto a terzi dietro pattuizione di un corrispettivo, come dimostra l'emissione delle fatture in atti (doc. n. 9).

La curatela non allega trattarsi di operazioni inesistenti o fraudolente, ovvero poste in essere in conflitto di interessi, ma si limita ad evidenziare che si sarebbe trattato di condotta imprudente ed improvvida.

Tale deduzione non convince: la circostanza che il trasferimento sia avvenuto senza riscuotere il relativo prezzo comprova, al più, l'assunzione di un credito non riscosso nei confronti di soggetto terzo ma non può essere idonea a dimostrare la negligenza degli amministratori, non avendo, parte attrice, offerto alcun elemento, ancorché di carattere presuntivo, volto a dimostrare il carattere sospetto dell'operazione o la presunta imprudenza della condotta,.



Né il curatore allega o dimostra di avere tentato di riscuotere il relativo credito, riferibile all'esercizio 2012, e quindi non risalente nel tempo, senza riuscirci.

Ritiene pertanto il Collegio che la domanda di parte attrice non possa, sul punto, essere accolta.

3. Pagamenti preferenziali in violazione della *par condicio creditorum*.

Va preliminarmente esaminata la questione relativa alla legittimazione attiva del curatore a proporre tale domanda, per lungo tempo risolta in senso negativo dalla giurisprudenza e che potrebbe essere rilevata anche d'ufficio.

In argomento, deve osservarsi che, in base all'orientamento espresso di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, "Il curatore fallimentare è legittimato, tanto in sede penale, quanto in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione della *par condicio creditorum*". (cfr. in tal senso, Cass. Civ. SS.UU. n. 1641/2017).

In particolare, nel risolvere una questione ritenuta di massima importanza, le Sezioni Unite, in funzione nomofilattica, hanno osservato che "il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori. Infatti la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare".

Sussiste quindi la legittimazione attiva del curatore ad agire per ottenere l'accertamento della responsabilità del curatore per i presunti pagamenti preferenziali.

Nel caso in esame, parte attrice assume che, poco prima o subito dopo la dichiarazione di fallimento, sarebbero state poste in essere operazioni di consegna di beni a titolo di *datio in solutum*, in palese violazione della *par condicio creditorum*, per un ammontare complessivo di euro 181.690,75.

A dimostrazione di tale condotta, il fallimento produce fatture e documenti di trasporto (doc. n. 10-12).

La curatela ha quantificato il danno in importo pari all'ammontare dei pagamenti effettuati.

Tale criterio di quantificazione non è condivisibile.

Ed infatti, in materia di pagamenti preferenziali, il danno cagionato alla massa dei creditori va sempre valutato in ragione del fatto che il creditore preferito, avendo ottenuto il pagamento dell'intero importo, e quindi in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale, ha determinato, per la massa dei creditori insoddisfatti, una minore disponibilità patrimoniale in ottica concorsuale.

Il danno patito dalla massa dei creditori, di conseguenza, non può essere pari all'intero importo del pagamento eseguito ma deve essere liquidato tenendo conto della differenza tra quanto essi avrebbero potuto percepire, in sede fallimentare, qualora i predetti pagamenti non fossero stati eseguiti, e quanto





invece essi possano percepire in concreto, tenuto conto della diminuzione patrimoniale derivante dai pagamenti preferenziali.

Chiarito quanto sopra, non può che osservarsi come la curatela, onerata in tal senso, non abbia introdotto alcun elemento utile a quantificare il pregiudizio patrimoniale patito dai creditori in ragione dei pagamenti preferenziali.

La domanda risarcitoria non può quindi essere accolta.

4. Operazioni riconducibili ai rapporti con la società cipriota I M TD e alla società turca N Industry.

La curatela allega che Euroleghe srl, negli anni 2010-2011, avrebbe utilizzato la società cipriota M LTD, riconducibile agli stessi amministratori, <<per giustificare acquisti e trasporti di materiale ferroso da aziende italiane "in nero" e consentire agli amministratori il prelievo di denaro contante dagli sportelli bancari, che nel periodo, è ammontato complessivamente ad euro 1.573.300,00>> (cfr. atto di citazione, pagina 10).

Il fallimento deduce poi che gli amministratori avrebbero progressivamente assunto verso la società cipriota un debito pari ad euro 9.194.910,29, parzialmente estinto mediante la cessione, in favore della società M l., di un credito vantato nei confronti di altra società turca, la N t y, per complessivi 8.806.100,05.

Secondo la prospettazione della curatela, "risulta evidente come gli amministratori di A abbiano posto in essere tale giro di affari, allo scopo di cedere passività inesistenti verso la società cipriota e poter distrarre le somme ricavate dalla commercializzazione di materiale acquistato e venduto alle acciaierie turche" (cfr. atto di citazione, pag. 11).

L'allegazione della curatela non è sufficientemente circostanziata e, in ogni caso, risulta sfornita di adeguato riscontro probatorio.

In primo luogo, osserva il Collegio come non vi sia alcuna prova che la società l. M sia riconducibile agli amministratori della società fallita.

Sul punto, è lo stesso curatore che, nella propria relazione, evidenzia come gli effettivi proprietari siano irrintracciabili (cfr. doc. 44, seconda relazione, pag. 5).

Nemmeno viene esplicitato quali sarebbero le evidenze istruttorie (non risultanti agli atti) che dovrebbero indurre a ritenere la predetta società riconducibile agli amministratori odierni convenuti.

Non vi sono quindi elementi concreti che inducano a ritenere che la società cipriota sia stata costituita al sol fine di legittimare operazioni fittizie, poste in essere dagli amministratori di F A srl o comunque nel loro interesse.

Deve poi osservarsi che, dal partitario relativo ai rapporti intrattenuti con l' M nel 2010 (doc. n. 13) emerge una fitta rete di movimentazioni contabili in dare avere, riferite a forniture e al pagamento di fatture emesse per forniture.



Non viene svolta alcuna deduzione che illustri il percorso argomentativo in base al quale tali operazioni dovrebbero ritenersi inesistenti.

Non viene allegato il mancato rinvenimento di materiale corrispondente a tali operazioni e nemmeno viene allegato il mancato rinvenimento di documentazione inerenti le predette forniture.

Solo nella comparsa conclusionale la curatela allega che non sarebbe stata riscontrata l'origine del debito assunto nei confronti della società cipriota, ma la deduzione è del tutto generica e non supportata da alcuna concreta argomentazione.

Vero è che, dal doc. n. 14 (scheda contabile relativa ai rapporti con **M** nel 2011) emergere che, nel corso del 2011, i pagamenti sarebbero avvenuti esclusivamente in contanti. Non sono stati tuttavia prodotti gli estratti dei conti correnti della società, dai quali trarre evidenza documentale di tali prelievi di denaro contante.

In ogni caso, il pagamento in contanti, seppur idoneo ad ingenerare un legittimo sospetto, non può considerarsi, di per sé solo, sufficiente al fine di dimostrare che i corrispondenti prelievi di denaro dai conti correnti della società oggi fallita sarebbero stati, in realtà, destinati ad acquisti, celati e non dichiarati, di materiale ferroso.

Ed invero, la curatela nulla prospetta in ordine agli elementi che consentirebbero di ricondurre tali prelievi di denaro contante ad acquisti di materiale ferroso "in nero", non avendo nemmeno allegato, ad esempio, in ordine alla presenza di traffici sospetti, di materiale non contabilizzato in magazzino né avendo individuato quali sarebbero le società italiane dalle quali tali acquisti sarebbero avvenuti.

Si tratta, in sintesi, di mere congetture, fondate su prospettazioni generiche e ipotetiche.

Non vi sono quindi elementi concreti che possano indurre a ritenere che la cessione del credito avvenuta in favore della società **M** Ltd sia stata eseguita al solo scopo di distrarre le somme dalle casse sociali e beneficiare delle somme ricavate dai rapporti intercorsi con la società turca, cedente.

La domanda, sul punto, va rigettata, trattandosi, peraltro, di credito risarcitorio di rilevante importo, e tenuto conto degli oneri di allegazione gravanti sulla curatela.

5. L'accordo con **G** del 18.06.2010.

In data 18.06.2010, la società **A** srl ebbe a conferire alla società **G** srl mandato ad acquistare, per proprio conto, dalla società di **O** srl di Nove, per il prezzo di euro 500.00,00, un edificio, appaltando alla medesima **G** lavori di completamento (doc. n. 7).

La società allega che l'immobile non fu successivamente acquistato, essendo, la società alienante, stata dichiarata fallita il 21.09.2012, ed ascrive agli amministratori la responsabilità del mancato incremento patrimoniale.

Sotto altro profilo, la curatela allega che **A** per l'operazione relativa al predetto contratto, mai eseguito, avrebbe corrisposto a **G** la somma di euro 1.046.221,50.



Alla società **G**, evocata quale responsabile in solido con gli amministratori, viene imputato di avere emesso fatture per lavori inesistenti, mai eseguiti, e di avere incamerato notevoli somme senza che l'immobile fosse poi trasferito ad **A**.

G, nel costituirsi in giudizio, ha allegato che il contratto preliminare venne stipulato il 18.06.2010 e che, in tale sede, venne versato un importo pari ad euro 500.000,00, mediante emissione di assegno bancario da parte di **G** srl, (doc. n. 1 - **G** dei quali 250.000,00 provenienti da **A**, precedentemente versati a **G** tramite assegno (cfr. Doc. n. 17 di parte attrice).

G ha poi esposto che il definitivo non è mai stato stipulato e che successivamente **O** srl è fallita su richiesta della stessa **G** che aveva promosso ricorso per ottenere, in via monitoria, la restituzione dell'acconto versato (doc. n. 3 di **G**).

Ritiene il Collegio che l'inadempimento, da parte dell'alienante, all'obbligo di stipulare il contratto definitivo, non possa imputarsi alla negligente gestione degli amministratori.

Va invece escluso che agli amministratori possa essere imputata una valutazione imprudente dell'affare in relazione alla situazione patrimoniale dell'alienante: tale ipotesi di responsabilità può essere scongiurata sol ponendo mente alla circostanza che la società alienante è fallita quasi due anni dopo la conclusione del contratto preliminare con **G** e che non vengono evidenziati dalla curatela elementi di criticità dai quali potersi desumere uno stato di sofferenza patrimoniale conoscibili dall'organo gestorio al momento della conclusione dell'affare.

Vi è poi prova concreta che **G**, mandataria di **A**, si sia anche attivata per il recupero del credito di euro 500.000,00, pari agli importi versati a titoli di acconto sul prezzo, mediante proposizione di ricorso monitorio.

Non vi è invece traccia documentale del versamento, da parte di **A**, dell'ulteriore acconto di euro 150.000,00, menzionato dalla curatela a pag. 11 del proprio atto introduttivo.

Non può quindi imputarsi agli amministratori, e tantomeno a **G**, la mancata conclusione del contratto definitivo.

La curatela allega che, per tale operazione, sarebbero stati versati a **G** importi pari a complessivi euro 1.361.234,50, ma omette di offrire adeguata prova del pagamento, non avendo nemmeno indicato in base a quali documenti sarebbe possibile risalire a tali versamenti e non essendo prodotti, in atti, gli estratti conto della società.

La domanda della curatela risulta quindi infondata.

6. Contratto di appalto con **F** srl.

In data 26.07.2011 **A** stipulava un contratto di appalto con la società cantieri, avente ad oggetto lavori di taglio, differenziazione, pulitura e vaglio manuale di metalli e rottami ferrosi depositati presso **E** srl



La curatela, dopo avere evidenziato che, il giorno successivo, l' **F** ebbe a stipulare un contratto dal medesimo oggetto con altra società Rumena, allega che gli amministratori, in concorso con l' **F**, avrebbero dolosamente sopravvalutato il prezzo del contratto e che i lavori appaltati non sarebbero mai stati eseguiti.

Osserva il Collegio che le allegazioni sulla sopravvalutazione del corrispettivo previsto per l'appalto non sono supportate da alcun principio di prova: la circostanza che, il giorno successivo, l' **F** abbia subappaltato le opere ad altra società a prezzo inferiore non può, di per sé sola, dimostrare una sopravvalutazione del primo contratto, non essendovi, in atti, alcun documento che possa consentire una valutazione della congruità del corrispettivo pattuito. L' **A** è estranea al secondo contratto ed ai rapporti e alle valutazioni economiche delle parti. Né la circostanza che l' **F** abbia tratto un vantaggio economico dal subappalto, speculando sul corrispettivo pattuito, può indurre a ritenere che il primo appalto sia stato dolosamente sopravvalutato.

Va tuttavia osservato che, nella relazione depositata il 29.03.2013, il curatore allega che non esisterebbe documentazione attestante l'esecuzione dei predetti lavori, non esistendo gli stati di avanzamento atti a documentare il controllo del rispetto della realizzazione dei lavori e la determinazione dei corrispettivi a mano a mano maturati dall'appaltatore (doc. n. 44).

Va poi considerato che il teste sentito all'udienza del 20.05.2016, il teste **C**, ispettore ambientale di Arpa Veneto, ha riferito di avere eseguito un'ispezione, nel 2010, avente ad oggetto del materiale proveniente da **G**, qualificato come Materia prima secondaria ma che, in realtà, non era stato lavorato. Il teste ha quindi riferito di avere riscontrato del trasporto illecito di rifiuti provenienti da **C** e destinati ad **A**ie, che non avevano ancora subito il trattamento ma che, ciononostante, venivano qualificati come Materia Prima secondaria.

Tali evidenze portano a ritenere che il contratto stipulato con l' **F** srl fosse destinato a mascherare un illecito traffico di rifiuti, spacciati come materiale già lavorato.

Incombeva quindi sulle parti convenute l'onere di introdurre elementi di prova atti a dimostrare l'effettiva realizzazione delle opere. I capitoli di prova offerti da l' **F** sul punto sono oltremodo generici e inidonei a supportare l'esistenza di un traffico di euro 700.000,00. Né la convenuta ha introdotto alcun documento a supporto della propria tesi o speso alcun argomento volto a giustificare l'assoluta assenza di documentazione attestante l'esecuzione dell'incarico.

Gli amministratori vanno quindi condannati, in solido con l' **P** srl, l'importo di euro 729.000,00, pari a quanto versato a l' **F** per l'appalto di cui si discute.

7. I pagamenti eseguiti in favore di **G** srl e l' **P** per opere di ristrutturazione presso locali in Cartigliano.





La curatela allega che risulterebbero emesse, nei confronti di **G** srl e **F** srl, fatture per lavori di manutenzione, ristrutturazione, sui locali siti in Cartigliano.

Si tratta, in particolare, delle due fatture prodotte sub 19 ,quanto a **G** srl, per lavori di manutenzione edilizia (per euro 165.013,00), e della fattura prodotta sub 22 ,quanto a **F** srl, per lavori di manutenzione edile e formazione box rottame e sistemazione pavimenti industriali (per euro 69.091,00).

La curatela allega tuttavia che tali opere di manutenzione non furono mai eseguite.

A supporto di tale allegazione, dimette una dichiarazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cartigliano, rilasciata in data 11.12.2012, ove viene dichiarato che, in relazione all'immobile, non sono mai stati rilasciati permessi di costruire.

Vero è che tale dichiarazione non può ritenersi idonea a comprovare la mancata esecuzione dei lavori, ben potendo trattarsi di lavori non necessitanti il rilascio di un permesso di costruire.

Non vi è tuttavia traccia documentale né alcun riscontro probatorio dell'esistenza o dell'esecuzione di un contratto di appalto relativo a tali opere di manutenzione su di un immobile in Cartigliano. Incombeva quindi sugli amministratori, regolarmente evocati in giudizio, fornire adeguata giustificazione e prova dell'esistenza e della corretta esecuzione del rapporto contrattuale menzionato dalla predette fratture.

Ed invero, avendo la curatela allegato, nei confronti delle società convenute, il compimento di una condotta truffaldina, consistente nella documentata emissione di fatture per opere inesistenti, che si assumono ineseguite, ed essendo il fatto negativo della mancata esecuzione delle opere confutabile con la prova positiva dell'esecuzione materiale delle stesse, incombeva sulle società convenute l'onere di dimostrare che le fatture si riferivano ad un rapporto reale e ad opere effettivamente eseguite.

G , nella propria comparsa conclusionale, fa riferimento ad alcune dichiarazioni scritte asseritamente provenienti da operai che avrebbero lavorato nel cantiere di Cartigliano.

Tali dichiarazioni sono state depositate nella fase cautelare quando le preclusioni istruttorie del giudizio di merito si erano oramai maturate, senza che **G** avesse offerto alcun capitolo di prova in ordine all'esecuzione di tali lavori, e pertanto sono tardive.

Le stesse, peraltro, non dispiegherebbero alcuna efficacia probatoria, non essendo nemmeno stati escussi i dichiaranti quali informatori.

Non vi è quindi prova che il versamento degli importi di complessivi euro. 165.013,00, corrisponda ad opere ritualmente eseguite.

Gli amministratori dovranno rispondere sul punto e la società **G** srl va condannata, in solido con gli amministratori, a versare in favore della curatela il complessivo importo di euro 165.013,00.

Quanto ad **F** , i capitoli di prova formulati si rivelano oltremodo generici e inidonei a dimostrare la natura e l'oggetto delle opere eseguite.



Gli amministratori **B** **OC** ed **P** i vanno pertanto condannati, in solido tra loro, a rifondere, in favore del fallimento, l'importo di euro 69.091,00, risultante dalla fattura emessa in favore di **P**

8. Versamento per conto anticipi in favore di società terze.

Parte attrice allega il pagamento di importi pari a complessivi euro 415.500,00 in favore delle società **A** **P** per euro 260.000,00, **M** **el** per euro 42.000,00, **R** **rade** srl per euro 113.500,00, senza corrispondente emissione di fatture (cfr. doc. n. 24. scheda contabile della società).

Gli amministratori non hanno introdotto alcun elemento di prova idoneo a giustificare il versamento di tali somme, che si possono pertanto ritenere indebitamente distratte al patrimonio sociale e che andranno restituite a parte attrice.

9. L'acquisto dell'imbarcazione da diporto e delle autovetture di lusso.

La curatela allega che **A** **ghe** sarebbe subentrata in un contratto di leasing sottoscritto, originariamente, da **S** **l**, altra società riconducibile agli amministratori, avene ad oggetto una nave da diporto, per l'importo complessivo di euro 2.120.000,00, oltre IVA. Allega quindi che la **A** **e** avrebbe speso l'importo complessivo di euro 1.029.219,86 per l'acquisto di un bene affatto strumentale all'attività sociale.

Il subentro nel contratto di leasing è stato confermato dalla società convenuta, **I** **A** **ising**, che ha documentato, producendo il contratto di cessione del contratto di leasing in favore di **L** **A** **one**, datato 30.06.2010 (doc. n. 5 **B** **l**).

Chiarito quanto sopra, ritiene il Collegio che la doglianza della curatela sia fondata.

Non v'è chi non veda come l'acquisto di un natante di lusso, quale quello oggetto del contratto di leasing, non possa ritenersi strumentale rispetto all'attività sociale esercitata da **A** **o** **srl**, che riguardava il trasporto e commercio di materiali ferrosi.

Gli amministratori dovranno pertanto rispondere del pregiudizio patito dalla società dalla distrazione di fondi destinati ad acquisti estranei all'interesse sociale.

Va invece rigettata la domanda di condanna della convenuta **D** **o** **srl**, alla quale viene addebitato di non essersi attenuta ai canoni operativi di prudenza e professionalità, per avere effettuato, in un primo tempo, un'operazione di finanziamento a **I** **S** **e** **srl**, società assolutamente sprovvista di patrimonio, e per avere, successivamente, autorizzato il subentro nel contratto di **A** **g**; senza considerare che non si trattava di bene strumentale all'impresa e che **I** **A** **o** non aveva un patrimonio sufficiente.

La curatela difetta di legittimazione attiva riguardo le doglianze inerenti la presunta negligenza nel concedere il finanziamento a **S** **e** **srl**, soggetto ad essa estraneo.

Nulla può invece essere addebitato a **D** **o** in ordine ai rapporti con **I** **A** **o**

Ed invero, la **D** **o** **srl** non era chiamata a verificare la strumentalità del bene all'attività sociale ma esclusivamente a considerare le condizioni relative al merito creditizio, inerenti la situazione patrimoniale e la solvibilità della cliente. All'epoca del subentro nel contratto di leasing, il bilancio di **A** **o** e esponeva





un patrimonio netto ampliamento positivo (Cfr. bilancio 2009-2010- doc. n. 6-7 di I... (iti) e non vi erano elementi tali da indurre l'... a sospettare l'inadempimento da parte della società subentrante.

Il danno patito dalla curatela è pari agli importi pagati da A... e in favore della società cedente, pari ad euro 1.029.219,86, dei quali euro 531.000,00, in favore di S... e srl ed euro 498.219,86 in favore della della... srl. Non possono addebitarsi agli amministratori ulteriori somme.

... in sede fallimentare, ha già ottenuto il recupero del bene e non risulta essersi insinuata al passivo per il relativo importo (cfr. doc. n. 9 I...). Nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, cpc, ... ha dato atto di non avere presentato ulteriori domande di insinuazione tardiva per l'importo non percepito, essendo peraltro spirati i relativi termini.

La curatela allega inoltre la stipula di due contratti di leasing per l'acquisto di due autovetture Posche, per il complessivo ammontare di euro, 141.666,00,.

Assumendo trattandosi di acquisti del tutto eccentrici e non strumentali all'attività di impresa, la curatela chiede la restituzione degli importi pari all'intero corrispettivo del contratto.

La domanda, così come prospettata, non può essere accolta.

Pur riconoscendo che l'acquisto di autovetture di lusso appare del tutto eccentrico rispetto all'attività tipica della società fallita, la curatela avrebbe potuto chiedere agli amministratori solo gli importi pari al capitale effettivamente erogato alla società finanziatrice in ragione dei predetti contratti e non l'intero compenso pattuito.

In relazione a tale aspetto, la curatela nulla allega e nemmeno individua i documenti utili a quantificare gli importi effettivamente versati in favore delle società, dovendosi dare atto che, in base a quanto risulta dal doc. n. 32, il contratto era ancora pendente al momento della declaratoria di fallimento.

10. Gli artifici di bilancio. La mancata dichiarazione della sussistenza di causa di scioglimento.

La curatela allega che nel bilancio 2010 sarebbero stati riportati all'attivo crediti inesigibili per l'ammontare complessivo di euro 1.085.046,94 ed assume che, se il credito fosse stato valutato o se fosse stato aperto un fondo corrispondente, il bilancio si sarebbe chiuso in perdita. L'allegazione è generica, non essendo nemmeno esplicitate le ragioni dell'inesigibilità, né avendo, parte attrice, allegato di essersi attivata inutilmente per il recupero. Non vengono nemmeno evidenziate le ragioni per cui i crediti sarebbero stati integralmente svalutati e non solo parzialmente.

Del pari generica si rivela la doglianza relativa all'erronea valutazione delle giacenze di magazzino. Ed invero, non viene offerto alcun idoneo criterio a giustificare tale errata svalutazione, non potendo prendersi, quale parametro, la relazione di stima resa in sede fallimentare, redatta in ottica liquidatoria.

La curatela assume che tale svalutazione sarebbe frutto di un'attività di traffico illecito di rifiuti, allegando che... avrebbe cooperato con I... A... costituendo il materiale pregiato con materiale di scarto.



Di tale condotta truffaldina emerge traccia dalla testimonianza del teste P₄ già richiamata sopra.

Deve tuttavia osservarsi che parte attrice non ha introdotto in giudizio adeguati elementi utili a quantificare il danno lamentato, che viene identificato nel minor valore del materiale e della conseguente e corrispondente perdita di bilancio.

La domanda contro E Srl va pertanto rigettata.

In ragione delle considerazioni tutte sin qui esposte, il danno complessivo patito dalla curatela è pari ad euro 2.467.223,84.

B eno e C o vanno condannati, in solido tra loro, a versare in favore del fallimento, l'importo di euro 2.467.223,84, dei quali euro 165.013,00 in solido anche con G srl ed euro 798.091,00 in solido anche con F rl, oltre a rivalutazione monetaria dalla domanda al deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al deposito del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo.

I convenuti B C i, soccombenti, vanno condannati a rifondere, in favore della curatela, le spese di lite liquidate ai sensi del DM 55/14 come in dispositivo, compresa la fase cautelare, tenendo conto dei valori medi dello scaglione di riferimento pari all'importo oggetto di condanna, escluse, per la fase cautelare, la fase di studio e decisionale.

Tenuto conto del principio di soccombenza, la curatela va condannata a rifondere le spese di lite nei confronti di D srl.

Tenuto conto della soccombenza parziale di P G i srl, e della circostanza che E, I G e F sono difese dallo stesso procuratore, nei rapporti tra parte attrice e le predette società si ritiene equo compensare le spese in ragione di 1/2.

La residua frazione di 1/2 va posta a carico de Fallimento A i, da versarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione disattesa, così provvede:

- Condanna (B eno e C o, in solido tra loro, a versare in favore del Fallimento F A srl, in persona del curatore fallimentare, l'importo di euro 1.504.119,84, per il risarcimento del danno derivante dagli atti distrattivi meglio indicati in motivazione, oltre a rivalutazione monetaria dalla domanda al deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al deposito del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo;



- Condanna C B, C C anco e I G srl, in solido tra loro, a versare in favore del Fallimento A srl, in persona del curatore fallimentare, l'importo di euro 165.013,00, per il risarcimento del danno derivante dalle condotte illecite meglio indicate in motivazione, oltre a rivalutazione monetaria dalla domanda al deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al deposito del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo;

- Condanna B reno, C F srl, in solido tra loro, a versare in favore del Fallimento A srl, in persona del curatore fallimentare, l'importo di euro 798.091,00, per il risarcimento del danno derivante dalle condotte illecite meglio indicate in motivazione, oltre a rivalutazione monetaria dalla domanda al deposito del presente provvedimento, ad interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al deposito del presente provvedimento e ad interessi al tasso legale dal deposito del presente provvedimento al saldo;

Respinge le domande proposte da parte attrice nei confronti di D srl;

Condanna B e C C in solido tra loro, a rifondere, in favore del fallimento, le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.500,39 per esborsi ed euro 57.963,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;

Condanna il Fallimento a rifondere in favore di D spa (già I spa) le spese di lite, che si liquidano in euro 21.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e spa;

Compensa in ragione di 1/2 le spese di lite tra il Fallimento e le convenute B srl, C srl e I F srl;

Condanna il Fallimento a rifondere, in favore delle convenute E srl, F srl e G sr, la residua quota di 1/2 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 28.981,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 30 maggio 2018.

Il Presidente

Dott. Luca Boccuni

Il Giudice estensore

Dott.ssa Lisa Torresan

